

Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p><b>Capo II Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS</b></p> <p><b>Sezione I Disposizioni comuni</b></p> <p><b>Articolo 2</b> <b>Redazione dei bilanci</b></p> <p>(Articoli 4, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva n. 2013/34/UE)</p> <p>1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 22, il bilancio consolidato.</p> <p>2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p>	<p><i>Si propone, in analogia con quanto previsto nella proposta di modifica del Codice Civile, di prevedere come schemi obbligatori di bilancio anche il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni di patrimonio netto.</i></p> <p>2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, <b>dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto</b> e dalla nota integrativa.</p>

Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p><b>Capo II Disposizioni applicabili agli intermediari non IFRS</b></p> <p><b>Sezione II Bilancio dell'impresa</b> <b>Sottosezione I Disposizioni generali</b></p> <p><b>Articolo 5</b> <b>Criteria per la redazione dei conti del bilancio</b></p> <p>(Articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h, paragrafo 2 e 9, paragrafo 1, della direttiva n. 2013/34/UE)</p> <p>1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli intermediari non IFRS secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43.</p> <p>2. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.</p> <p>3. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.</p> <p>4. Gli atti di cui all'articolo 43 possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.</p> <p>5. Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'articolo 43 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.</p> <p>6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.</p>	<p><i>Si propone la seguente modifica in analogia con il disposto dell'art. 2423-bis comma 1 numero 1-bis del codice civile, mantenendo il criterio della rilevazione al momento del regolamento delle operazioni.</i></p> <p>4. Gli atti di cui all'articolo 43 <del>possono stabilire</del> <b>stabiliscono che la rilevazione e la presentazione delle voci del bilancio siano effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto e del</b> <del>i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni</del> <b>anziché di</b> quello della contrattazione.</p>

Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p>7. Il bilancio è redatto in unità euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.</p> <p>8. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.</p>	
<p><b>Sottosezione II Disposizioni relative allo stato patrimoniale</b></p> <p><b>Articolo 6</b> <b>Contabilizzazione degli elementi dell'attivo</b></p> <p>(Articoli 2, punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo 1, lettera a) punto vi) della direttiva n. 2013/34/UE)</p> <p>1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato.</p> <p>2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa. I costi di distribuzione restano esclusi.</p>	<p><i>Comma 1: Si propone la seguente modifica in analogia con le proposte di modifica al codice civile (art. 2426, comma 1 punto 8) che prevedono il criterio del “costo ammortizzato” e in coerenza con la proposta di modifica dell’art. 18 comma 4 dello stesso Decreto Intermediari.</i></p> <p>1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati <b>per l'importo erogato al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.</b></p> <p><i>Comma 2: Si propone l'eliminazione della frase “I costi di distribuzione restano esclusi”, ritenendola non applicabile al bilancio degli enti finanziari.</i></p> <p>2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa. <b>I costi di distribuzione restano esclusi.</b></p>

Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p>3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'articolo 8, può essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi "ultimo entrato, primo uscito" "primo entrato, primo uscito" o un metodo che rifletta la miglior prassi generalmente accettata. Nella nota integrativa è indicato il valore corrente dei titoli.</p>	
<p><b>Sottosezione IV Criteri di valutazione</b></p> <p><b>Articolo 16</b> <b>Immobilizzazioni finanziarie</b></p> <p>(Articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a) punto vi e lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della direttiva n. 86/635/CEE)</p> <p>1. Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:</p> <p>a) per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati regolamentati, delle relative quotazioni;</p> <p>b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato.</p> <p>2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 17 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio</p>	<p><i>Comma 1: Si propone la seguente modifica in coerenza con quanto indicato all'art. 2426 comma 1 numero 1 del codice civile, ove è previsto il criterio di valutazione al costo ammortizzato per i titoli di debito.</i></p> <p>1. Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto <b>o se rappresentate da titoli di debito con il criterio del costo ammortizzato</b>. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:</p> <p>a) per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati regolamentati, delle relative quotazioni;</p> <p>b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato.</p> <p><i>Comma 2: Si propone la seguente modifica per correggere un refuso:</i></p> <p>2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 17 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio</p>

Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p>consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. La differenza è motivata nella nota integrativa.</p> <p>3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</p> <p>4. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.</p> <p>5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli a reddito fisso il cui costo di acquisto sia superiore al valore di rimborso possono essere svalutate, in deroga all'articolo 11, comma 2, lettera b), per un importo corrispondente a tale differenza. L'ammontare della svalutazione è imputato al conto economico in unica soluzione. Non si applica la disposizione del comma 4 del presente articolo.</p>	<p>consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. <b>La, la</b> differenza è motivata nella nota integrativa.</p> <p><i>Comma 5: Si propone la seguente modifica in coerenza con quanto indicato all'art. 2426 comma 1 numero 1 del codice civile e ai numeri 7 e 8 dello stesso comma con riferimento al disaggio e all'aggio su prestiti.</i></p> <p>5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, <b>per</b> le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli <b>a reddito fisso di debito</b> il cui costo di acquisto sia superiore al valore di rimborso, <b>possono essere svalutate, in deroga all'articolo 11, comma 2, lettera b), per un importo corrispondente a tale differenza. L'ammontare della svalutazione è imputato è imputata</b> al conto economico <b>in unica soluzione in applicazione del criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.</b> Non si applica la disposizione del comma 4 del presente articolo.</p>
<p><b>Articolo 18</b> <b>Attività che non costituiscono immobilizzazioni</b></p> <p>(Articoli 2, punto 6, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafo 7 e 17, paragrafo 1, lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 36 della direttiva n. 86/635/CEE)</p> <p>1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati regolamentati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri: a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato; b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni è indicato nella nota integrativa.</p> <p>2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto.</p>	

Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p>Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5.</p> <p>3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</p> <p>4. I crediti sono valutati tenendo conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:  a) alla situazione di solvibilità dei debitori;  b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.</p> <p>5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma precedente può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa.</p> <p>6. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.</p> <p>7. Per la valutazione di attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.</p> <p>8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.</p>	<p><i>Comma 4. In coerenza con la proposta di modifica al comma 1 dell'art. 6 si propone la seguente modifica:</i></p> <p>4. I crediti sono valutati <b>secondo il criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo e</b> tenendo conto <del>del</del> <b>fattore temporale e</b> del valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:  a) alla situazione di solvibilità dei debitori;  b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.</p>

Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p><b>Sottosezione V Disposizioni relative alla nota integrativa</b></p> <p><b>Articolo 21</b> <b>Contenuto della nota integrativa</b></p> <p>(Articoli 16, paragrafo 1, lett. a), e); 17, paragrafo 1, lett. c punto i, d, e), g), h), i), j), k), p), r), e 28 paragrafo 3, della direttiva n. 2013/34/UE e articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635/CEE)</p> <p>1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica: a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore; <i>[omissis]</i></p> <p>l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; <i>[omissis]</i></p>	<p><i>Comma 1 lettera a). Si propone la seguente modifica ritenendo più appropriato un wording che faccia riferimento non solo ai temi di valutazione ma anche a quelli di iscrizione e presentazione.</i></p> <p>1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica: a) i criteri applicati <b>per l'iscrizione, valutazione e presentazione delle voci del bilancio</b> nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore; <i>[omissis]</i></p> <p><i>Comma 1 lettera l). Si propone la seguente modifica in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva.</i></p> <p>l) <b>la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario e economico dei</b> fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; <i>[omissis]</i></p>
<p><b>Capo III Disposizioni applicabili agli intermediari IFRS</b></p> <p><b>Sezione I Bilancio consolidato</b></p> <p><b>Articolo 40</b> <b>Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato</b></p> <p>(Articolo 23, paragrafi 3, 4 della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 86/635/CEE)</p> <p>1. Non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato l'intermediario IFRS controllante (intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da un intermediario soggetto al diritto di un altro Stato membro, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) l'intermediario estero controllante dispone di almeno il 90% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato, purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;</p>	



Testo Decreto Intermediari	Commenti Assirevi
<p>c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento sono ricomprese nel bilancio consolidato dell'intermediario estero controllante;</p> <p>d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dall'intermediario controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana secondo le modalità indicate all'articolo 41. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato.</p> <p>2. L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede dell'intermediario controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.</p> <p>3. Non sono altresì tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari IFRS:</p> <p>a. che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai sensi dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;</p> <p>b. che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.</p>	<p><i>Comma 1 lettera d): Si segnala la correzione di un refuso.</i></p> <p>d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dall'intermediario controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana secondo le modalità indicate all'articolo <b>41</b><del>43</del>. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato.</p> <p><i>Comma 3. Si propone l'eliminazione dell'intero comma in quanto le fattispecie ivi previste, come peraltro richiamato negli stessi punti 3.a) e 3.b), sono già disciplinate dai principi IAS/IFRS, pertanto risultano superflue e potrebbero generare poca chiarezza in sede applicativa.</i></p> <p><del>3. Non sono altresì tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari IFRS:</del></p> <p><del>a. che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai sensi dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;</del></p> <p><del>b. che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.</del></p>

Con riferimento alle disposizioni del Capo II del Decreto Intermediari applicabili agli "Intermediari non IFRS" si segnala il seguente ulteriore commento avente ad oggetto gli strumenti finanziari derivati:

- A differenza di quanto prevede la proposta di nuovo articolato del Codice Civile per tutte le imprese (Art. 2426, comma 1, numero 11-bis) con l'unica eccezione delle micro-imprese, non è prevista la rilevazione degli strumenti finanziari derivati fra le attività e passività e la loro valutazione a fair value. Si propone di prevedere tali disposizioni anche per gli "Intermediari non IFRS".
- Qualora non si dovesse accogliere tale proposta, si propone di prevedere una integrazione dell'informativa richiesta all'art. 21 comma 1 lettera h) del Decreto Intermediari in nota integrativa in coerenza con il disposto dell'art. 2427-bis del nuovo articolato del codice civile, per la parte applicabile.